



**NOTA DI LETTURA
DEI PRINCIPALI ARTICOLI RIGUARDANTI GLI ENTI LOCALI
CONTENUTI
NEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008
E DEL DECRETO LEGGE COLLEGATO**

ROMA 4 OTTOBRE 2007

Decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale.

Art. 11
(Estinzioni anticipate prestiti)

L’articolo prevede la possibilità per comuni e province di utilizzare l’avanzo di amministrazione al fine di estinguere anticipatamente mutui e prestiti obbligazionari. E’ previsto un contributo triennale complessivo di 90 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 per pagare le relative penali. Tale contributo è a valere sul fondo ordinario dei trasferimenti erariali.

Lo stanziamento, fino a 30 milioni annui, appare sicuramente sufficiente per l’anno 2007, a fronte del fatto che Comuni e Province possono utilizzare tale fondo solo nell’ultimo bimestre (il decreto attuativo dovrà essere emanato entro il 30.10).

Analogo stanziamento previsto per il 2008 potrebbe non essere congruo soprattutto in mancanza di una espressa previsione di utilizzo degli eventuali residui anche per l’anno successivo.

Inoltre suscita perplessità lo strumento individuato per il ristoro delle penali relative all’estinzione del debito: il sistema dei trasferimenti erariali da fondo ordinario non garantisce sicuramente alcun contributo per tutti quegli enti che hanno azzerato i trasferimenti erariali, ed è a rischio per tutti quegli enti che non attivano mai le procedure di “tiraggio” poiché non raggiungono il limite di giacenza che le consentono.

Complessivamente tale norma consente un abbattimento di circa 3 miliardi di debito: considerando una percentuale di indennità intorno al 3%, il costo è stato valutato in 90 milioni di euro. Si evidenzia come gli avanzi delle Province certificati dal Ministero dell’Interno al 31.12.05 ammontano a circa 1 miliardo di euro.

Art. 12
(Sostegno all’adempimento dell’obbligo di istruzione)

Stanziati 150 milioni di euro per l’anno 2007 finalizzati a supportare l’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui all’art. 1, comma 622 della legge finanziaria 2007)

Art. 19
(Misure in materia di pagamenti delle pa)

In riferimento alla norma, introdotta con il d.l 262/06, che prevedeva una procedura di verifica nei confronti dei creditori, per ogni pagamento effettuato dalle amministrazioni pubbliche superiore a 10.000 euro, e ai conseguenti problemi in ordine alla fattiva possibilità di realizzare tali formalità, il decreto legge interviene per posticipare l’effettività del procedimento, subordinandolo all’emanazione del relativo regolamento, che potrà anche modificare la soglia di riferimento.

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008

Art 5

(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario)

Il comma 42 prevede la modifica della norma del dlgs 446/97 nella parte relativa ai criteri che informano i regolamenti che disciplinano l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate: l'affidamento a terzi può essere fatto mediante convenzione con società interamente pubblica (ex art. 113, co. 5, let. C) del TU), oppure secondo normative europee di affidamento di gestione dei servizi pubblici locali, a soggetti comunitari iscritti all'albo o comunque con requisiti equivalenti previsti dalla normativa italiana, per un affidamento non superiore a 6 anni.

Viene eliminato il comma relativo alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni.

Art. 6

(Trasporto pubblico locale)

Al fine di promuovere il trasporto pubblico locale è prevista l'istituzione di un fondo di 500 milioni di euro per il 2008. Tale fondo è destinato per 220 milioni all'adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni, per 150 per l'acquisto di veicoli, e per 130 a contributi all'accensione di mutui.

Art. 10

(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali)

La norma interviene apportando modifiche agli articoli della legge finanziaria per il 2007, introducendo la competenza mista (saldo unico derivante dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte investimenti, al netto delle entrate derivante dalla riscossione di crediti e dalla concessione di crediti), lasciando inalterati i coefficienti, ed escludendo gli enti in avanzo finanziario dal miglioramento dei propri saldi (31 Province).

Il comma 1, lett b) introduce il comma 678-bis, con il quale si individuano per l'anno 2010 i medesimi coefficienti da utilizzare per l'anno 2009, che però rischiano di ipotizzare una riduzione dello spazio espansivo della manovra per quell'anno.

La lett.e) introduce il comma 681-bis, con il quale si attenuano fenomeni anomali delle entrate delle Province derivanti da dismissioni di patrimonio immobiliare e mobiliare, circoscrivendo tale fenomeno ai soli enti in avanzo.

Resta confermata l'essenza del comma 684 nella sua nuova formulazione, legando in modo stringente gli impegni con i bilanci di previsione.

Suscitano perplessità le lett. h) ed l) in quanto mettono in diretta correlazione la mancata comunicazione del prospetto dimostrativo degli obiettivi e l'inadempimento al patto di stabilità interno; appare opportuno eliminare tali previsioni in sede parlamentare.

La lett. m) introduce un meccanismo di controllo dei flussi di prelevamento dai conti di tesoreria statale degli enti locali. Tale meccanismo prevede misure di contenimento dei prelevamenti nel caso in cui i flussi non siano coerenti con gli obiettivi in materia assunti in sede comunitaria. Tale norma appare troppo discrezionale ed andrebbe eliminata.

La lett. n.) istituisce una commissione al fine di individuare un meccanismo di riequilibrio del comparto degli enti locali in merito allo stock di debito, senza comunque prevedere tetti o limitazione alla crescita dello stesso.

Art. 11

(Scioglimento dei consigli nei casi di mancata approvazione del bilancio)

Sono confermate le norme che prevedevano lo scioglimento dei consigli in caso di mancata verifica degli equilibri e di mancata approvazione dei bilanci.

Art. 12

(disposizioni varie per gli enti locali)

Viene confermato il regime di determinazione dei trasferimenti erariali nonché le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale all'Irpef.

Art. 13

(Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi)

Viene sostituito l'art. 27 del TU enti locali (D. Lgs. 267/00) relativo alle Comunità montane che sono qualificate come Unioni di comuni che operano solo su territori montani (non più in quelli parzialmente montani). Il ridisegno delle Comunità montane è operato dalle Regioni e deve comprendere almeno 3 comuni il cui territorio sia all'80% al di sopra dei 500 metri di altitudine (600 metri nelle regioni alpine). Con l'entrata in vigore della legge finanziaria 2008 i Comuni che non rispondono a detti requisiti cessano di appartenere alle Comunità montane e, allo stesso tempo sono soppresse le Comunità montane che non rispondono ai requisiti richiesti. A decorrere da 2008 viene ridotto in misura corrispondente il fondo ordinario per il contributo alle Comunità montane.

Art. 14

(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali)

Viene innalzata la soglia per l'istituzione necessaria (da 100.000 a 250.000 abitanti) e per l'istituzione facoltativa (da 30.000 a 100.000 abitanti) delle circoscrizioni comunali all'art. 17 del D. Lgs. 267/00.

All'art. 37 del D. Lgs. 267/00 si prevede la riduzione del 20% del numero dei consiglieri comunali e provinciali: i Consigli provinciali, a partire dalle prime elezioni per il rinnovo, risultano così composti:

- a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
- b) da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
- c) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
- d) da 20 membri nelle altre province.

Viene richiesto alle amministrazioni locali di riportare gli importi dei gettoni di presenza per i consiglieri entro il limite previsto dal D.M. 119/00.

Viene modificato l'art. 84 del D. Lgs. 267/00 sul rimborso delle spese di viaggio che si limita alle spese effettivamente sostenute e ad un rimborso forfetario onnicomprensivo (stabilito con decreto).

Si modifica l'art. 81 del D. Lgs. 267/00 limitando la possibilità di incremento delle indennità solo ai Sindaci, Presidenti di Provincia, Presidenti di consiglio e Assessori (non più ai consiglieri).

Art. 15

(Norma di indirizzo alle Regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni)

Norma di principio affinché le Regioni provvedano all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali. Lo stesso principio è affermato per i Comuni e le Province rispetto alle strutture da essi istituite.

Art. 36

(Edilizia scolastica, sanitaria e penitenziaria)

Stanziati ulteriori 20 milioni di euro per adeguamento strutturale antisismico degli edifici scolastici ex dl. 269/03.

Art. 39
(Sviluppo banda larga e digitale terrestre)

E' previsto lo stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2008 per le infrastrutture di banda larga nel mezzogiorno gestite attraverso Infratel Italia. Tali risorse si ritiene dovrebbero essere anche dedicate agli interventi di Regioni ed enti locali secondo quanto previsto dalle Linee Guida sulla banda larga.

Art.44
(Tutela rischio idrogeologico)

Il ministero dell'ambiente adotta piani strategici nazionali per la mitigazione del rischio, d'intesa con le regioni e gli enti locali; previsti 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Inoltre per il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico è autorizzata la stipula di accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per il piano straordinario di telerilevamento. Stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010

Art. 51
(Alternanza scuola lavoro e attività di supporto)

A decorrere dall'anno 2008, il finanziamento previsto dal dlgs 77/2005 di 30 milioni è iscritto a specifico capitolo del ministero della pubblica istruzione con la seguente denominazione "interventi per l'alternanza scuola lavoro.

Art. 72
(Promozione dello sport)

Viene istituito un Fondo denominato "fondo per lo sport di cittadinanza" di 20 milioni di euro per l'anno 2008, 35 per il 2009, e 40 per il 2010, da utilizzare previa intesa in sede di Conferenza Unificata per promuovere il diritto di tutti allo sport.

Art. 74
(Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi)

Il Ministero dell'Economia e Finanze individuerà con Consip degli strumenti utili per la valutazione della comparabilità dei prezzi per beni e servizi, cui si dovranno attenere gli uffici preposti al controllo di gestione di ciascuna amministrazione pubblica.

Art.76
(Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili)

Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento le amministrazioni pubbliche adottano piani triennali per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali anche telefoniche, delle autovetture

di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio. A consuntivo annuale le amministrazioni trasmettono una apposita relazione alla corte dei conti. Si dovrà altresì operare una relazione-censimento dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

Art. 78

(Divieto di estensione del giudicato)

E' fatto divieto alle PA di estendere decisioni giurisprudenziali in materia di personale a soggetti che non hanno fatto causa per il triennio 2008-2010.

Art. 85

(Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche)

Le amministrazioni pubbliche che detengono direttamente o indirettamente il controllo di società, promuovono iniziative volte a ridurre il numero dei componenti degli organi societari a 5 o 7 membri, prevedendo che al presidente siano attribuite anche funzioni di AD senza compenso aggiuntivo, sopprimendo la carica di vicepresidente, eliminando gettoni di presenza. Se una pubblica amministrazione detiene un controllo indiretto non è consentito nominare nei cda amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite agli stessi deleghe gestionali a carattere continuativo. Tali società adottano i parametri Consip motivando l'eventuale scostamento. Si continuano ad applicare le previsioni contenute nel comma 729 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007. Infine i contratti di consulenza con le pubbliche amministrazioni sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione della notizia sul sito istituzionale dell'ente stipulante.

Art. 86

(Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche)

E' stabilito il divieto alle PA di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al comma 1 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate dalle PA.

Art. 87

(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche)

Le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in tali società. Nel caso in cui le amministrazioni procedessero alla costituzione di tali società, dovranno provvedere a trasferire il relativo personale, riorganizzando così la propria dotazione organica.

Art. 91

(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

La retribuzione di tutti i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, anche i titolari di qualsiasi incarico caratterizzato da durata e continuità della prestazione comunque conferito dalle medesime amministrazioni pubbliche e dalle società da queste totalmente o prevalentemente partecipate non può superare quella del primo Presidente della Corte di cassazione.

Art. 92

(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni)

Le PA potranno ricorrere ad esterni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, attraverso incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, solo nei confronti di esperti di “particolare e comprovata specializzazione universitaria”.

Viene fortemente limitato il ricorso a forme di lavoro flessibile. Le PA dovranno assumere normalmente personale con contratti a tempo determinato, fare fronte alle esigenze eccezionali attraverso l’assegnazione di personale da altre amministrazioni, e non possono ricorrere alle forme di lavoro flessibile previste nel diritto civile, se non per esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi (senza possibilità di rinnovare il contratto). La violazione di queste norme comporta la nullità del contratto di lavoro, la responsabilità delle amministrazioni nei confronti dei lavoratori (risarcimento del danno) ed, in caso di violazione, è prevista come sanzione l’impossibilità di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo per 3 anni.

Ciò non vale per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica (art. 90 D. Lgs. 267/00).

La spesa per il lavoro straordinario a partire dal 2008 va ridotta al 90% di quanto stanziato allo scopo nel 2007.

Art. 93

(Assunzioni di personale)

La normativa sul personale degli enti locali prevista nella finanziaria 2007 non subisce modifiche.

Art. 94

(Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

Sono introdotte disposizioni che favoriscono la mobilità intercompartimentale nel 2008-2009 attraverso accordi gestiti dal Dipartimento funzione pubblica e dalla RGS. Presso il DFP viene istituita la banca dati sulla mobilità.

Art. 95

(Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco)

Sono stanziati le risorse per l'integrazione del rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici statali per gli anni 2006-2007 come previsto dall'accordo con i Sindacati dell'aprile 2007. Per gli enti locali i maggiori oneri sulle spese di personale 2008, per il rinnovo dei contratti 2006-07, sono esclusi dal computo delle spese rilevanti per il patto di stabilità. Sono quantificati gli oneri per il rinnovo dei contratti dei dipendenti statali 2008-2009 mentre per il rinnovo degli enti locali gli oneri sono posti a carico dei loro bilanci.



Osservazioni

**Disegno di legge finanziaria 2008 (A.S. n. 1817)
e Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159**

***Audizione Commissioni Bilancio riunite
presso il Senato della Repubblica
Roma, 8 ottobre 2007***

Il governo nel Consiglio dei Ministri dello scorso 28 settembre ha approvato contestualmente il disegno di legge finanziaria per il 2008 e il Decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 *“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”* ora all’esame del Senato della Repubblica.

La manovra finanziaria decisa da Governo si inserisce in un contesto di forte critica al sistema politico ed istituzionale e in una congiuntura economica negativa che, in considerazione dello stato dei conti pubblici, impongono a tutti un esercizio di responsabilità verso il Paese.

In questo contesto si inserisce anche la rinnovata campagna per l’abolizione delle Province che in queste settimane è stata portata avanti da diversi esponenti politici e mezzi di informazione. Questa campagna confonde il problema dei costi della politica con il problema del riordino delle istituzioni e contraddice l’evoluzione degli assetti istituzionali degli ultimi decenni. Si pone in dubbio un livello istituzionale consolidato, quello provinciale, che rappresenta il punto di riferimento democratico del livello territoriale su cui è organizzata tutta la società italiana (partiti politici, sindacati, associazioni imprenditoriali, gruppi di volontariato...) e che, d’altro canto, esiste in tutti i paesi europei.

L’Unione delle Province d’Italia si aspetta che nel Parlamento sia invece ribadita la volontà di avviare un’opera di profondo riordino e razionalizzazione delle strutture pubbliche, in attuazione dell’art. 114 della Costituzione, che porti alla valorizzazione delle Province come istituzioni per il governo di area vasta, all’approvazione della Carta delle autonomie locali, all’attuazione dell’art. 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale. Il disegno di riordino istituzionale deve legare strettamente l’esercizio del potere alla responsabilità e costruire un sistema di finanziamento delle funzioni pubbliche che superi le logiche emergenziali e si basi sull’autonomia e sulla responsabilità di tutte le istituzioni della Repubblica.

Il Governo e le associazioni dei Comuni e delle Province hanno quest'anno impostato la discussione sulla manovra economica e sul patto di stabilità in modo diverso rispetto agli anni passati. E' stato inaugurato il metodo del confronto preventivo sui dati che sono alla base delle principali scelte di politica economica nella prospettiva dell'avvio del federalismo fiscale e della concertazione sulle strategie e sulle disposizioni in materia di finanza locale.

Nel mese di luglio è stato siglato tra il Governo e le autonomie territoriali un patto per ridurre i costi delle istituzioni e snellire la macchina amministrativa, nel quale è stato inserito l'impegno a ridurre il numero dei consiglieri comunali e provinciali e il numero dei componenti degli organi rappresentativi regionali e nazionali.

Il 27 settembre 2007 è stato stipulato un accordo tra Governo, Comuni e Province sul Patto di stabilità interno, in vista del DDL Finanziaria 2008, che ha previsto l'ampliamento delle possibilità di utilizzo degli avanzi, premiando le spese di investimento degli enti locali.

Questo confronto ha permesso di elaborare in modo più attento le disposizioni sugli enti locali contenute nel ddl finanziaria 2008 e nel D.L. 159/07, in modo da consentire, per la prima volta dopo molti anni, alcuni margini di una manovra di bilancio espansiva da parte dei Comuni e delle Province, anche al fine di contribuire al rilancio della dinamica degli investimenti per lo sviluppo dei territori e del Paese.

Vanno senza dubbio in questa direzione la soluzione individuata sul problema dell'utilizzo degli avanzi di amministrazione, attraverso le risorse messe a disposizione dal D.L. per il pagamento delle penali relative all'estinzione anticipata di mutui e prestiti, e l'introduzione delle nuove regole sulla competenza mista nel patto di stabilità.

Allo stesso tempo permangono alcune criticità in specifiche disposizioni normative sugli enti locali.

Vi è innanzitutto la necessità di migliorare la disposizione del D.L. 159/00 sugli avanzi di amministrazione per garantire la possibilità di riutilizzo negli anni seguenti delle risorse non utilizzate negli ultimi due mesi del 2007 e prevedere modalità di rimborso che consentano effettivamente di ricorrere a questo strumento per l'estinzione anticipata dei mutui

Relativamente al patto di stabilità, occorre superare i vincoli nella formulazione del bilancio di previsione previsti nel comma 684 della finanziaria 2007, che risulta incongruente rispetto all'ottica del saldo ibrido (competenza mista) previsto nel nuovo patto di stabilità.

Nella prospettiva del rilancio degli investimenti degli enti locali occorre prevedere una specifica disposizione nella legge finanziaria per il 2008 che, secondo quanto previsto nell'accordo del 27 settembre, premi effettivamente gli investimenti dei Comuni e delle Province e il corretto utilizzo delle risorse disponibili in bilancio, favorendo lo smaltimento dei residui passivi riferiti a diverse annualità precedenti, per il completamento o il collaudo di opere cantierate ed in corso di realizzazione.

Sempre nella prospettiva dell'incentivazione degli investimenti delle istituzioni del territorio occorre prevedere lo stanziamento di specifici fondi che consentano di moltiplicazione delle capacità di investimento in alcuni settori di rilevanza strategica, come le infrastrutture viarie e scolastiche e l'innovazione.

Relativamente ai costi della politica, ribadendo la posizione dell'UPI sulla riduzione del numero dei consiglieri e assessori provinciali contestualmente a quella dei componenti degli altri organi istituzionali, come previsto nell'accordo del luglio scorso, si esprime una forte critica rispetto alla previsione relativa alla limitazione degli importi dei gettoni attualmente corrisposti ai consiglieri, che non porterebbe comunque a significativi risparmi di spesa.



EMENDAMENTI

**AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)
E AL DECRETO LEGGE N. 159/07**

Decreto Legge 1 ottobre 2007, n.159
“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”

EMENDAMENTO

Art. 11

Riformulare l’art. 11 nel modo seguente:

Art. 11 – Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, sono attribuiti, fino all’importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi, penali o altri oneri corrisposti in aggiunta al debito residuo a seguito delle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con un decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009, garantendo comunque l’ulteriore utilizzazione di eventuali residui dell’anno precedente.

Motivazione: la riformulazione dell’articolo mira ad eliminare il fondo ordinario dei trasferimenti erariali, quale canale di finanziamento di tali contributi: tale sistema non garantisce alcun contributo per tutti quegli enti che hanno azzerato i trasferimenti erariali, ed è a rischio per tutti quegli enti che non attivano mai le procedure di “tiraggio” poiché non raggiungono il limite di giacenza che le consentono.

Altro obiettivo da garantire è quello riferito alla possibilità di utilizzare anche i fondi relativi all’anno precedente nel caso in cui non fosse stato possibile spenderli: se infatti 30 milioni annui può essere una cifra congrua per gli anni 2008 e 2009, per il 2007 possono essere eccessivi, considerando che il tempo di attivazione è il solo ultimo bimestre dell’anno. Va garantita dunque anche l’utilizzazione dei residui dell’anno 2007.

Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159
“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”

EMENDAMENTO

Art. 19

Dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) sostituire le parole “*diecimila euro*” con le parole “**cinquantamila euro**”

Motivazione: l’emendamento innalza la soglia di riferimento per la procedura di verifica da 10.000 a 50.000 euro.

Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159
“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”

EMENDAMENTO

Art. 19

Dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 2, dopo le parole “da adottare” sono aggiunte le seguenti “, previo parere della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie Locali”

Motivazione: l’emendamento consente al sistema delle regioni e degli enti locali di essere coinvolto nella predisposizione della normativa attuativa del sistema di pagamento

Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159
“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”

EMENDAMENTO

Art. 19

Eliminare la lett. c)

Motivazione: l’emendamento elimina la possibilità di emanare un regolamento che modifichi l’importo-soglia in alto o in basso.

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

Art. 10

(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali)

Al comma 1, dopo la lett. e) inserire la seguente:

e-bis) dopo il comma 682 è aggiunto il seguente.

682-bis. Al fine di favorire il completamento delle opere cantierate ed in corso di realizzazione è consentito il pagamento in conto residui di parte capitale antecedenti al 31.12.04. Tali somme non sono considerate ai fini del patto di stabilità interno.

Motivazione: l'emendamento riferito ai residui nasce dalla opportunità di consentire un efficace smaltimento dei residui passivi riferiti a diverse annualità precedenti, destinati al completamento di opere o al loro collaudo. Il problema è fortemente avvertito in tutti quegli enti che nel corso degli anni 2001-2002-2003 e 2004 hanno avviato numerose operazioni di investimento (opere, ristrutturazioni, manutenzione, ecc) ma hanno poi successivamente scontato i meccanismi di contrazione della spesa imposti dal patto di stabilità interno.

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

Art. 10 (Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali)

Al comma 1 la lett. g) è così riformulata:

g) al comma 684 le parole “dall’anno 2007” sono sostituite dalle parole “per l’anno 2007”

Motivazione: con tale emendamento si intende limitare temporalmente l’applicazione del comma 684 per l’anno 2007. Infatti in un’ottica di “doppio saldo puro” la norma aveva lo scopo di realizzare un bilancio di previsione che tenesse conto dell’obiettivo programmatico del patto.

Con l’introduzione del saldo ibrido, invece, viene meno la coerenza di una applicazione di tale meccanismo anche per gli anni 2008 e seguenti, poiché l’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali non consente la predisposizione di un bilancio di previsione che includa anche i flussi di cassa futuri connessi alla parte capitale.

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

Art. 10
(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali)

Al comma 1, lett. h) eliminare le parole: “La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno”.

Al comma 1, eliminare la lett. l)

Motivazione: Gli emendamenti riferiti alle lett. h ed l scaturiscono dalla necessità di non penalizzare gli enti locali, in caso di mancato invio delle relative comunicazioni al Mef, sanzionandoli con il mancato rispetto

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

Art. 10 (Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali)

Al comma 1, eliminare la lett. m).

L'emendamento alla lettera m) sottolinea la necessità che non si intervenga a modificare ovvero frenare i flussi di prelevamento dai conti di tesoreria in maniera indefinita e unilaterale.

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

Art. 14 (Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali)

Eliminare il comma 8

Motivazioni

la disposizione impone alle amministrazioni locali di riportare gli importi dei gettoni attualmente corrisposte ai consiglieri comunali e provinciali ai limiti previsti dal D.M. entro trenta giorni: si tratta di un obbligo che comporta un impegno delle amministrazioni e che non porterebbe comunque a risparmi significativi sui costi della politica, soprattutto se messo in relazione con quanto previsto in modo strutturale relativamente alla riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali.

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

Art. 36 (Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria)

All'art. 36, dopo il comma 7 inserire il seguente:

“8. All’art. 1, comma 625, della legge n. 296/07 sostituire le parole: “*anni 2008 e 2009*” con le parole “*anni 2008, 2009 e 2010*”. All’art. 1, comma 625, della legge n.296/07 sostituire le parole “*100 milioni di euro*” con le parole “*150 milioni di euro*””

Motivazione: Gli emendamenti innalzano di 50 milioni annui lo stanziamento a favore dell’attivazione dei piani di edilizia scolastica per gli anni 2008 e 2009 (e proroga la stessa somma anche per il 2010), finalizzata alla messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

ARTICOLO AGGIUNTIVO

Dopo l'art. 36 inserire il seguente:

“Art. 36 bis (Interventi per la viabilità provinciale)

- 1. Al fine della realizzazione da parte delle Province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria a fini della e riqualificazione di strade classificate provinciali, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture un apposito fondo destinato alla copertura in conto interessi delle aperture di credito che le Province attiveranno presso la Cassa Depositi e prestiti.**
- 2. A tal fine le Province adottano entro il 31.3.08 un piano di interventi, anche sulla base delle informazioni desunte dal catasto stradale, da inviare al Ministero delle Infrastrutture che, verificata la coerenza e congruenza con la viabilità di interesse nazionale, anche in riferimento ai piani regionali, stabilisce le priorità di intervento per la copertura dei relativi costi in conto interessi, con apposito decreto ministeriale, previo parere della Conferenza Unificata.**
- 3. Per il Fondo di cui al comma 1 è autorizzato lo stanziamento di 25 milioni di euro annui per il 2008, 2009 e 2010..**

Motivazione: Si richiama l'attenzione sulla necessità di un forte investimento sulle infrastrutture di viabilità provinciale, stante gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità previsti dalla UE e il ruolo sempre crescente della c.d. viabilità secondaria.

I 130 mila km di strade provinciali sono sempre più elementi funzionali ai grandi snodi viari autostradali nazionali, e devono poter garantire una costante efficienza e supporto alle esigenze del flusso veicolare.

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

Art.76 (Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

“13 bis – Al fine di incentivare l’attuazione negli enti locali di quanto stabilito dal comma 7, i Comuni e le Province che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono ricorrere alla concessione di mutui per investimenti in infrastrutture e servizi di innovazione tecnologica, volti ad aumentare l’efficienza dell’azione amministrativa e il miglioramento della qualità dei servizi nei confronti dei cittadini e delle imprese. Gli oneri relativi all’ammortamento degli interessi per i mutui di cui al presente comma sono posti a carico di un apposito stanziamento assegnato al CNIPA, di importo annuo pari a 10 milioni di euro, per il triennio 2008 – 2010. Con decreto del Ministro delle riforme e dell’innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti, le modalità e i tempi per il ricorso al predetto stanziamento.

Motivazioni.

La previsione del contenimento delle spese di funzionamento per cui le amministrazioni pubbliche adottano piani triennali per razionalizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali anche telefoniche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio deve essere accompagnata da un piano di incentivi per gli enti locali per gli investimenti di innovazione tecnologica che favoriscano l’efficienza amministrativa e la qualità dei servizi.

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

Art. 92 (Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni)

L' Art. 92 è sostituito dal seguente:

(Incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni e forme contrattuali flessibili)

1. Al comma 6, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole “di comprovata competenza” sono sostituite dalle seguenti: “di particolare e comprovata specializzazione professionale”.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

“Articolo 36

(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)

1. Le amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, fino al termine massimo di tre anni , per motivate e oggettive ragioni di realizzazione di attività progettuali o attività istituzionali temporanee

2. Le amministrazioni non possono stipulare con lo stesso lavoratore contratti di lavoro a tempo determinato che superino la durata complessiva di **tre** anni. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a **dodici mesi** non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno

l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto. Sono altresì esclusi i contratti relativi alla preposizione ad organi di direzione e di controllo delle amministrazioni pubbliche, nonché i contratti stipulati per l'attuazione di progetti europei.

8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica (*o personale in servizio*) non superiore alle 15 unità e gli enti del servizio sanitario nazionale in relazione al personale infermieristico (*o al personale addetto ai servizi infermieristici*) possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

Motivazioni

La riformulazione dell'art. 92 risulta più rispettosa dell'autonomia delle amministrazioni locali nell'utilizzo delle diverse forme contrattuali nell'assunzione dei dipendenti, per soddisfare le specifiche esigenze, legate all'evoluzione funzionale o organizzativa degli Enti.